

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 323)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1958 (V. Stampato n. 424)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

e dal Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 DICEMBRE 1958

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia
per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 26.718.750, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1957 al 30 giugno 1958.

È altresì concesso al predetto Comune, a carico dello Stato, un contributo annuo di lire 33.750.000, quale concorso nella spesa

per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 1^o luglio 1958 al 15 settembre 1962.

Art. 2.

All'onere derivante dal pagamento dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge, sarà provveduto con le disponibilità del bilancio relative al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato stesso.